

**[3876]**

### **I BUONI FRUTTIFERI POSTALI NON ENTRANO NELL'ATTIVO**

■ Un coniuge, deceduto a marzo 2016, alla data di apertura della successione lascia buoni fruttiferi postali, con dicitura Pfr, intestati a se stesso e all'altro coniuge, per un valore nominale di 105.000 euro (investiti tra il 1994 e il 2006). A questo si aggiunge il valore del suo c/c di 2.040 euro. Gli eredi (coniuge superstite e figli) sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione, avendo letto che "i Bfp non sono ricompresi nell'attivo ereditario per effetto delle lettere h ed i del comma 1, articolo 12, Dlgs 346/90"?

**M.R. - BERGAMO**

**I** Buoni postali fruttiferi non sono ricompresi nell'attivo ereditario ai sensi dell'articolo 12, Dlgs 346/90; si precisa, altresì, che la dichiarazione di successione deve essere presentata, in assenza di beni immobili, soltanto se il danaro ricompreso nel patrimonio è superiore all'importo di euro 100.000. Non sussiste, pertanto, l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione.

A cura di **Caterina Valia**